

**5**

**REGOLAMENTO DEI CIRCUITI E  
DEI DISTRETTI**

**RO.5/1975**

## NOTA

Il presente regolamento, predisposto dall'apposita commissione per l'integrazione globale delle chiese valdesi e metodiste in esecuzione dei paragrafi 28 e 29 del Patto d'integrazione, è stato approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nella loro sessione congiunta dell'agosto 1975 con l'art. D/SI/1975.

Il presente regolamento è entrato in applicazione il 30 agosto 1975, costituisce il regolamento esecutivo del capitolo quinto della Disciplina generale e sostituisce gli articoli da 50 a 62 RO/1966 (capitolo IV) e gli articoli da 34 a 68 del Regolamento metodista 1967-1976 (Titoli II e III).

Esso concerne sia le chiese valdesi sia quelle metodiste.

In seguito alle sessioni congiunte del sinodo delle chiese valdesi e metodiste e della assemblea generale delle chiese battiste svoltesi nel 1990 e nel 1995, il sinodo ha introdotto nell'ordinamento valdese alcune norme volte a marcare elementi di reciprocità con l'ordinamento battista (59/SI/1995); ne sono conseguite modifiche regolamentari che riguardano gli articoli 5 e 6.

Il regolamento dei circuiti e dei distretti viene indicato con la sigla RO.5/1975.

## Capitolo I

### CIRCUITI

#### Art. 1 - (*definizione di circuito*)

Il circuito, sorto nell'ordinamento metodista come raggruppamento di comunità contigue ed istituito in vista della loro collaborazione in un dato territorio per il coordinamento e lo sviluppo delle loro attività ecclesiastiche ed evangelistiche, nell'attuazione dell'integrazione mantiene tali caratteristiche raccogliendo insieme chiese valdesi e metodiste viciniore.

In tale quadro verrà dato adeguato rilievo alle attività diaconali svolte da istituti ed opere presenti nel circuito<sup>1</sup>.

#### Art. 2 - (*composizione dell'assemblea di circuito*)

L'assemblea di circuito si compone:

1 - quanto alle chiese metodiste, ivi comprese le chiese in formazione<sup>2</sup>:

- a) dei pastori in attività di servizio, dei candidati e dei pastori emeriti addetti alle chiese del circuito o residenti nel suo ambito, iscritti nel ruolo tenuto dalla Tavola<sup>3</sup>; dei diaconi addetti alle chiese del circuito<sup>4</sup>;
- b) dei deputati nominati annualmente dai consigli di chiesa, fra i membri eleggibili in ragione di 2 per chiesa;

---

<sup>1</sup> Comma aggiunto con 59/SI/1995.

<sup>2</sup> Così modificato con 63/SI/1982.

<sup>3</sup> Così modificato con 71/SI/1989.

<sup>4</sup> Così modificato con 54/SI/1991.

- c) dei seguenti membri ex officio dei consigli di chiesa:
- predicatori locali, iscritti nel relativo ruolo;
  - capigruppo;
  - direttori delle scuole domenicali;
  - rappresentanti dei gruppi giovanili, anche quando questi siano interdenominazionali;
  - presidenti dei gruppi femminili;
  - rappresentanti di corali stabilmente organizzate<sup>5</sup>;
- d) dei presidenti dei consigli delle chiese<sup>6</sup>;
- 2 - quanto alle chiese valdesi:
- a) dei pastori in attività di servizio, dei candidati o dei pastori emeriti addetti alle chiese del circuito o residenti nel suo ambito, iscritti nel ruolo tenuto dalla Tavola; dei diaconi addetti alle chiese del circuito<sup>7</sup>;
- b) di anziani e/o diaconi annualmente<sup>8</sup> nominati dai rispettivi concistori o consigli di chiesa, in numero da 3 a 5 per ciascuna chiesa locale;
- c) dei seguenti membri ex officio:
- predicatori locali iscritti nel relativo ruolo;
  - direttori delle scuole domenicali;
  - rappresentanti delle unioni giovanili, anche se interdenominazionali;
  - presidenti delle unioni femminili;
  - rappresentanti di corali stabilmente organizzate<sup>9</sup>;
- d) dei presidenti dei concistori e dei consigli delle chiese<sup>10</sup>;
- 3 - dei componenti del consiglio di circuito in carica;
- 4 - con voce consultiva i presidenti dei comitati ed i direttori di tutti gli istituti ed opere presenti nel circuito<sup>11</sup>.

---

<sup>5</sup> Aggiunto con 79/SI/1985.

<sup>6</sup> Aggiunto con 72/SI/1987.

<sup>7</sup> Modificato con H/SI/1977 e successivamente con 73/SI/1990 e con 54/SI/1991.

<sup>8</sup> Così modificato con 66/SI/1984.

<sup>9</sup> Aggiunto con 79/SI/1985.

<sup>10</sup> Aggiunto con 72/SI/1987.

<sup>11</sup> Aggiunto con 59/SI/1995.

*Art. 3 - (convocazione dell'assemblea)*

L'assemblea di circuito si riunisce non meno di una volta l'anno.

Essa è convocata e presieduta dal sovrintendente o da altro componente del consiglio da questo delegato in caso di impedimento.

L'assemblea è convocata almeno 15 giorni prima della data fissata per la sua riunione; avviso ne è dato nelle chiese del circuito durante il culto nelle due domeniche precedenti la riunione.

Il verbale delle sedute è redatto dal segretario del consiglio.

*Art. 4 - (competenze dell'assemblea)*

L'ordine dei lavori dell'assemblea di circuito è il seguente:

- a) esame della vita spirituale delle chiese locali e del rapporto del consiglio di circuito sul proprio operato<sup>12</sup>, tenendo conto delle attività diaconali svolte da istituti ed opere presenti nel circuito<sup>13</sup>;
- b) esame di istanze presentate dalle chiese locali e loro eventuale trasmissione alla conferenza distrettuale o al sinodo;
- c) esame dell'opera di evangelizzazione e cura d'anime nel circuito sulla base della relazione del consiglio;
- d) parere in merito alle proposte di costituzione di nuove chiese da trasmettere alla conferenza distrettuale;
- e) esame delle richieste e delle osservazioni delle chiese locali nei riguardi della sistemazione della propria cura pastorale, da sottoporre alla Tavola ove siano ritenute fondate;
- f) esame dei ricorsi contro i provvedimenti disciplinari presi dai concistori e consigli di chiesa nei riguardi di membri di chiesa;
- g) invio di istanze alla conferenza distrettuale o al sinodo su materie di sua competenza;
- h) elezione del consiglio.

---

<sup>12</sup> Così modificato con H/SI/1977.

<sup>13</sup> Così modificato con 59/SI/1995.

Ai componenti metodisti dell'assemblea di ciascun circuito è demandata l'elezione dei deputati al sinodo nella misura stabilita annualmente dalla Tavola tenendo conto del numero dei membri comunicanti delle chiese metodiste ricomprese nel circuito.

*Art. 5 - (composizione ed elezione del consiglio di circuito)*

Il consiglio di circuito, eletto annualmente dall'assemblea, è composto dal sovrintendente di circuito e da due a quattro altri membri<sup>14</sup>.

L'assemblea elegge prima il sovrintendente e poi gli altri membri. Il consiglio nomina nel suo seno un segretario.

Del consiglio di circuito fa altresì parte, con voce consultiva, il rappresentante dell'associazione regionale delle chiese battiste della zona, ove esistente<sup>15</sup>.

*Art. 6 - (competenze del consiglio di circuito)*

Il consiglio, convocato e presieduto dal sovrintendente, ha le seguenti attribuzioni:

- a) intervenire presso le chiese per l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e formulare a questa proposte per l'attuazione degli scopi per i quali il circuito è costituito;
- b) provvedere a che le chiese abbiano assicurata regolare predicazione e quant'altro concerne l'esercizio del ministero pastorale nella sua pienezza;
- c) assistere e consigliare i ministri nell'esercizio del loro ministero;
- d) inviare annualmente alla commissione esecutiva distrettuale una relazione informativa sulla vita delle chiese ed i loro problemi spirituali<sup>16</sup>;

---

<sup>14</sup> Così modificato con H/SI/1977.

<sup>15</sup> Comma aggiunto con 59/SI/1995.

<sup>16</sup> Così modificato con H/SI/1977.

- e) presiedere con un proprio componente all'insediamento o alla presentazione degli operai destinati alle chiese locali, od alla direzione degli istituti del distretto;
- f) promuovere attività in comune con l'associazione regionale delle chiese battiste della zona, nelle materie di competenza del circuito<sup>17</sup>;
- g) nominare, nel suo seno, il rappresentante del circuito nell'organo esecutivo dell'associazione regionale delle chiese battiste della zona, ove esistente<sup>18</sup>.

Il sovrintendente cura che il consiglio adempia alle sue funzioni; ed in caso di impedimento è sostituito dal componente del consiglio più anziano.

## Capitolo II

### DISTRETTI

Art. 7 - (*definizione di distretto*)<sup>19</sup>

Ciascun distretto raggruppa in una giurisdizione comune tutte le chiese locali valdesi e metodiste, gli istituti e le opere situati nella sua circoscrizione territoriale che rispondono della loro gestione alla conferenza, sulla base di un'assemblea dei loro deputati o rappresentanti e dei pastori ed evangelisti; e di una commissione esecutiva distrettuale.

Art. 8 - (*composizione della conferenza distrettuale*)

Compongono le conferenze:

1 - *con voto deliberativo*:

---

<sup>17</sup> Lettera aggiunta con 59/SI/1995.

<sup>18</sup> Lettera aggiunta con 59/SI/1995.

<sup>19</sup> Così modificato con 109/SI/1994.

- a) il presidente o in sua vece, in caso di impedimento, il vicepresidente del consiglio o concistoro di ogni chiesa locale, ivi comprese le chiese in formazione<sup>20</sup>;
  - b) un deputato per ogni chiesa locale avente meno di 100 membri comunicanti; due per le chiese locali da 100 a 400 membri; tre per le chiese locali aventi più di 400 membri;
  - c) i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola addetti alle chiese locali del distretto;
  - d) i membri in carica della commissione esecutiva distrettuale;
  - e) i presidenti o, in loro vece, in caso di impedimento, i vice-presidenti dei comitati che presiedono agli istituti ed opere valdesi e metodiste che rispondono della loro gestione alla conferenza, e i loro rispettivi direttori<sup>21</sup>;
  - f) una rappresentanza delle organizzazioni femminili delle chiese del distretto e una rappresentanza dell'unione predicatori locali<sup>22</sup>;
  - g) i segretari regionali della FGEI che operano nelle zone ricomprese nel distretto o, in caso di impedimento, loro sostituti che siano membri eletti nelle giunte rispettive<sup>23</sup>;
  - h) i membri della commissione d'esame;
- 2 - *con voce consultiva:*
- a) i candidati ai ministeri sotto prova iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola che lavorano nel distretto;
  - b) i membri delle commissioni ad referendum nominate dalla conferenza;
  - c) i membri della Tavola, i membri delle commissioni sinodali amministrative residenti nel distretto, i sovrintendenti dei circuiti ricompresi nel distretto o, in caso di impedimento, loro sostituti che siano membri dei consigli di circuito<sup>24</sup>;
  - d) gli altri ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola residenti nel distretto;

---

<sup>20</sup> Così modificato con 63/SI/1982.

<sup>21</sup> Così modificato con 57/SI/1986.

<sup>22</sup> Così modificato con H/SI/1977.

<sup>23</sup> Così modificato con 72/SI/1989.

<sup>24</sup> Così modificato con H/SI/1977 e 118/SI/2006.

- e) i presidenti o in loro vece, in caso di impedimento, i vice-presidenti dei comitati e i direttori degli istituti ed opere valdesi e metodiste diversi da quelli di cui al precedente punto 1 lettera e) presenti nel distretto<sup>25</sup>.

Art. 9 - *(convocazione ordinaria della conferenza)*

La conferenza è convocata in sessione ordinaria una volta all'anno nel luogo prescelto dalla sessione precedente.

La commissione esecutiva distrettuale fissa la data della riunione, e per fondati motivi può mutarne il luogo.

Art. 10 - *(convocazione straordinaria della conferenza)*

I deputati ed i rappresentanti alla sessione ordinaria della conferenza durano in carica un anno.

La conferenza può essere convocata in sessione straordinaria dalla commissione esecutiva d'intesa con la Tavola.

In tal caso non si procede all'elezione di nuove deputazioni da parte delle chiese, né alla nomina di nuovi rappresentanti.

Art. 11 - *(apertura e preliminari della conferenza)*

La conferenza si apre con un culto pubblico presieduto dal ministro designato dal seggio della precedente sessione ordinaria, o in caso di impedimento dal predicatore designato dalla commissione esecutiva.

Indi la conferenza, sotto la presidenza provvisoria del ministro in attività di servizio più anziano di età, assistito dal più giovane dei deputati, elegge il seggio, composto di un presidente, un vicepresidente e due segretari. Non più di due componenti del seggio possono essere pastori.

---

<sup>25</sup> Lettera aggiunta con 102/SI/1998.

Art. 12 - (*procedura per la discussione*)

La chiusura di una discussione, la richiesta dello scrutinio segreto, il passaggio all'ordine del giorno ed il rinvio possono essere chiesti da 5 membri della conferenza.

Art. 13 - (*competenze della conferenza*)

L'ordine dei lavori delle sessioni ordinarie delle conferenze è il seguente:

- a) lettura della relazione della commissione d'esame sull'operato della commissione esecutiva;
- b) esame della relazione della commissione esecutiva sul proprio operato e sullo stato amministrativo ed organizzativo delle chiese e degli istituti ed opere del distretto che rispondono della loro gestione alla conferenza<sup>26</sup>;
- c) esame della vita delle chiese, degli istituti ed opere<sup>27</sup> e dei loro problemi spirituali sulla base delle relazioni informative inviate dai consigli di circuito alla commissione esecutiva distrettuale<sup>28</sup>;
- d) esame delle relazioni morale ed amministrativa degli istituti ed opere del distretto che rispondono della loro gestione alla conferenza<sup>29</sup>;
- e) esame dei ricorsi contro le misure disciplinari prese dalla commissione esecutiva;
- f) esame dei ricorsi di carattere amministrativo eventualmente trasferiti dalla commissione esecutiva alla conferenza;
- g) riconoscimento o revoca della costituzione di nuove chiese locali, ivi comprese le chiese in formazione<sup>30</sup> nell'ambito del distretto;

---

<sup>26</sup> Così modificato con 109/SI/1994.

<sup>27</sup> Così modificato con 102/SI/1998.

<sup>28</sup> Così modificato con H/SI/1977.

<sup>29</sup> Così modificato con 65/SI/1984, 109/SI/1994 ed ex 25/SI/1999.

<sup>30</sup> Così modificato con 63/SI/1982.

- h) esame delle relazioni delle commissioni ad referendum nominate dalla precedente sessione;
- i) studio delle varie questioni sottoposte all'esame della conferenza dalle singole chiese, dai circuiti, dal sinodo, dalle commissioni sinodali o dalla Tavola;
- j) decisione sulle questioni da sottoporsi all'esame del sinodo;
- k) elezione della commissione esecutiva distrettuale;
- l) elezione dei deputati della conferenza al sinodo;
- m) elezione delle rappresentanze delle chiese metodiste e valdesi del distretto all'assemblea della Federazione delle chiese evangeliche in Italia;
- n) elezione della commissione d'esame;
- o) delimitazione delle circoscrizioni territoriali delle chiese locali<sup>31</sup>.

L'ordine dei lavori delle sessioni straordinarie è fissato dalla commissione esecutiva d'intesa con la Tavola e comunicato con la convocazione alle chiese locali ed agli istituti ed opere del distretto.

Art. 14 - (*elezione dei deputati al sinodo*)<sup>32</sup>

La conferenza sceglie tra i suoi membri il proprio deputato al sinodo.

Art. 15 - (*chiusura dei lavori ed atti*)

Il seggio della conferenza trasmette alla commissione esecutiva ed alla Tavola copia degli atti e dei verbali della conferenza stessa, entro 10 giorni dalla chiusura.

Entro i 20 giorni dalla chiusura della conferenza, la commissione esecutiva, accertatasi dell'accettazione dei deputati al sinodo eletti dalla conferenza, ne redige l'elenco definitivo compresi i nominativi dei

---

<sup>31</sup> Aggiunto con P/SI/1977.

<sup>32</sup> Così modificato con l'abrogazione del secondo comma dell'articolo con 64/SI/1980.

supplenti e lo invia alla Tavola unitamente ai loro mandati firmati dal presidente della conferenza.

Art. 16 - (*proroga dei mandati all'anno successivo*)

Qualora la conferenza non possa riunirsi in sessione ordinaria nell'anno, si considerano confermati per un secondo anno i deputati al sinodo eletti dalla sessione ordinaria precedente.

Art. 17 - (*elezione della commissione esecutiva distrettuale*)

La commissione esecutiva distrettuale è eletta dalla conferenza nella sua sessione ordinaria e dura in carica un anno. Ciascun componente della commissione esecutiva non può essere eletto più di sette volte consecutivamente.

Il settennato ricomincia qualora un membro della commissione esecutiva distrettuale venga eletto presidente.<sup>33</sup>

Art. 18 - (*modalità per l'elezione*)

La commissione esecutiva è composta da tre a sette membri<sup>34</sup>. La conferenza elegge il presidente, il vice presidente ed il segretario della commissione esecutiva. Non più di due membri della commissione possono essere ministri iscritti nei ruoli.

Il presidente deve dare tempestivo avviso alla Tavola delle convocazioni della commissione esecutiva e del relativo ordine dei lavori; e curerà inoltre che venga rimessa alla Tavola copia dei verbali di ogni seduta.

La Tavola delega un suo componente a partecipare ai lavori della commissione esecutiva.

---

<sup>33</sup> Comma aggiunto con 117/SI/2006.

<sup>34</sup> Così modificato con 71/SI/1987.

## Art. 19 - (competenze della commissione esecutiva)

Le attribuzioni della commissione esecutiva distrettuale sono le seguenti:

- a) provvedere all'esecuzione dei deliberati della conferenza e del sinodo che la riguardano;
- b) provvedere a che le decisioni della conferenza pervengano alle chiese locali ed agli istituti del distretto che rispondono della loro gestione alla conferenza<sup>35</sup> e siano eseguite;
- c) rappresentare la conferenza, le chiese locali e gli istituti del distretto, di cui alla lettera b)<sup>36</sup>, dinanzi alla Tavola a cui deve trasmettere ogni anno un rapporto sul distretto; ed alla commissione dell'Opera metodista per quanto di competenza;
- d) provvedere con proprie delegazioni alla visita periodica delle chiese locali e degli istituti del distretto di cui alla lettera b)<sup>37</sup>;
- e) presiedere con un proprio componente le assemblee relative alle designazioni pastorali nelle chiese autonome trasmettendone alla Tavola il verbale;
- f) provvedere in via di urgenza e di intesa con la Tavola alle necessità ed alle vacanze che possono verificarsi nella direzione e conduzione degli istituti del distretto di cui alla lettera b)<sup>38</sup>;
- g) curare e sovrintendere all'andamento amministrativo ed allo sviluppo organizzativo delle chiese locali e degli istituti del distretto di cui alla lettera b)<sup>39</sup>, provocando ove il caso le opportune delibere della Tavola e dell'Opera metodista; ed in particolare provvedere alla verifica dei registri,

---

<sup>35</sup> Così modificato con 109/SI/1994.

<sup>36</sup> Così modificato con 109/SI/1994.

<sup>37</sup> Così modificato con 109/SI/1994.

<sup>38</sup> Così modificato con 109/SI/1994.

<sup>39</sup> Così modificato con 109/SI/1994.

dei conti e degli archivi delle chiese locali e degli istituti del distretto di cui alla lettera b)<sup>40</sup>;

- h) esercitare la disciplina ecclesiastica nei riguardi degli anziani e dei diaconi ivi compreso il personale direttivo degli istituti del distretto di cui alla lettera b)<sup>41</sup>;
- i) esaminare i ricorsi di carattere amministrativo contro l'operato dei consigli o concistori, delle assemblee locali e dei comitati degli istituti del distretto di cui alla lettera b)<sup>42</sup>, e se del caso investire la conferenza;
- j) rendere conto del suo operato alla sessione ordinaria della conferenza successiva a quella in cui è stata eletta;
- k) conservare nel proprio archivio registri e documenti concernenti la sua attività e la vita del distretto;
- l) <sup>43</sup>
- m) provvedere a che le decisioni della conferenza pervengano a tutti gli istituti e opere presenti nel distretto<sup>44</sup>.

Art. 19 bis – (*costituzione e scopi del dipartimento diaconale*)<sup>45</sup>

Art. 19 ter – (*composizione del dipartimento diaconale*)<sup>46</sup>

Art. 19 quater – (*riunioni e finanziamento del dipartimento diaconale*)<sup>47</sup>

---

<sup>40</sup> Così modificato con 109/SI/1994.

<sup>41</sup> Così modificato con 109/SI/1994.

<sup>42</sup> Così modificato con 109/SI/1994.

<sup>43</sup> Modificato con 65/SI/1984 e soppresso ex 25/SI/1999.

<sup>44</sup> Lettera aggiunta con 102/SI/1998.

<sup>45</sup> Articolo aggiunto con 61/SI/1984, modificato con 109/SI/1994 e successivamente soppresso con 25/SI/1999.

<sup>46</sup> Articolo aggiunto con 62/SI/1984 e successivamente soppresso con 25/SI/1999.

<sup>47</sup> Articolo aggiunto con 63/SI/1984 e successivamente soppresso con 25/SI/1999.

### Capitolo III

#### DISPOSIZIONI COMUNI AI CIRCUITI ED AI DISTRETTI

Art. 20 - (*circoscrizioni territoriali*)

Il numero e la circoscrizione territoriale dei circuiti e dei distretti ecclesiastici sono fissati dal sinodo.

Art. 21 - (*estensione delle norme procedurali relative al sinodo*)

I lavori delle assemblee di circuito e delle conferenze distrettuali sono diretti secondo le norme contenute nei regolamenti sinodali, ove non sia altrimenti disposto.

Si fa riferimento alla regolamentazione sinodale, per quanto applicabile, per ogni altra questione inerente le assemblee di circuito e le conferenze distrettuali.

Art. 22 - (*termini per i ricorsi*)

Nel termine di 15 giorni dalla data dell'avvenuta notifica del provvedimento all'interessato è ammesso ricorso:

- a) all'assemblea di circuito contro i provvedimenti disciplinari presi dai concistori e consigli di chiesa;
- b) alla conferenza distrettuale contro i provvedimenti disciplinari presi dalla commissione esecutiva;
- c) alla Tavola contro i provvedimenti amministrativi della commissione esecutiva;
- d) al sinodo contro le decisioni prese dall'assemblea di circuito, dalla conferenza distrettuale o dalla commissione esecutiva circa i ricorsi disciplinari ed amministrativi da queste esaminati.

Art. 23 - *(ripartizioni delle spese)*

Le spese dei partecipanti alle assemblee di circuito ed alle conferenze distrettuali sono a carico delle rispettive chiese locali, istituti o enti.

Le spese per il funzionamento dei consigli di circuito e delle commissioni esecutive distrettuali sono assicurate con delibere delle rispettive assemblee.

Art. 24 - *(norma transitoria)*

Fino a quando non verrà messa in attuazione la normativa concernente l'Opera per le chiese metodiste in Italia, nel presente regolamento dove è detto "Tavola", va letto come se dicesse anche "Conferenza metodista" e/o "Comitato permanente".